



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“ ROSINA SALVO “- TRAPANI

Sede: Via Marinella, 1 – 91100 TRAPANI – Tel 0923 22386 – Fax:0923 23505 -

E-mail (PEC):tpis031005@pec.istruzione.it – E-mail (PEO):tpis031005@istruzione.it

Codice meccanografico: TPIS031005 – C.F. 93072110815 - sito internet www.rosinasalvo.edu.it

Circ. n. 18

Trapani, 14/09/2024

Agli aspiranti docenti supplenti

All'Ufficio docenti

Al DSGA

Al Sito WEB

Oggetto: Interpello telematico (sostituisce la MAD).

Si ricorda che l'interpello, come definito dall'art. 13 dell'OM 88/2024, è uno degli strumenti utilizzati dalle scuole per l'assegnazione delle supplenze. Questo strumento è fondamentalmente un processo di consultazione e comunicazione tra le istituzioni scolastiche e gli aspiranti docenti, finalizzato a verificare la disponibilità degli stessi a coprire incarichi di supplenza.

L'art. 13 dell'OM 88/2024, infatti, specifica che ai fini dell'assegnazione di una supplenza, all'esito negativo della consultazione delle graduatorie di istituto proprie e delle scuole viciniori, le istituzioni scolastiche possano ricorrere allo strumento dell'**interpello**.

Di conseguenza, la scuola pubblica un **avviso di interpello** sul proprio sito istituzionale, nonché sulla piattaforma degli Uffici Scolastici territorialmente competenti.

Questo avviso contiene i dettagli relativi alle cattedre da coprire, con indicazione della classe di concorso e la durata del contratto. In particolare, l'avviso deve includere:

- **le informazioni sulla supplenza**, ossia la data di inizio, la durata, l'orario settimanale complessivo e la sede di servizio;
- **i titoli di accesso richiesti**
- **le modalità e i termini di presentazione delle domande**, fornendo chiare indicazioni su come e entro quando presentare le istanze;
- La **candidatura** deve essere presentata utilizzando il **modello fornito** dall'istituzione scolastica;
- Le **modalità e i termini** per rispondere alla convocazione, con l'**obbligo di presa di servizio entro 24 ore** dall'accettazione dell'incarico;
- Il richiamo alle sanzioni previste dall'articolo 14 dell'OM n. 88/2024;
- Informativa conforme al Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali e al D.lgs. n. 196/2003, modificato dal D.lgs. n. 101/2018.

I titoli di accesso richiesti

L'OM 88/2024 specifica "docenti forniti dell'abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio"

Gli interPELLI indicano questo ordine di priorità **per i posti comuni**:

1. Possesso dell'abilitazione per la classe di concorso (per il sostegno: specializzazione)
2. Possesso dei titoli necessari per l'iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze
3. Possesso di titoli di studio affini a quelli previsti al precedente punto 2

Chi può rispondere all'interpello

L'art. 13 dell'OM 88/2024 specifica che potrà rispondere all'interpello **l'aspirante docente che non ha già sottoscritto un contratto a tempo determinato**. Ciò significa che:

- da un lato, soltanto gli aspiranti docenti **totalmente inoccupati** (anche se non inseriti in nessuna graduatoria) potranno rispondere agli interPELLI;
- dall'altro lato, che **anche** gli aspiranti docenti iscritti nelle GAE e nelle GPS potranno rispondere all'interpello, purché non destinatari di un contratto a tempo determinato.

In particolare, potranno rispondere agli interPELLI anche gli aspiranti docenti già inseriti nelle GAE o nelle GPS, purché:

- non siano stati destinatari di **nomina a tempo determinato** (art. 13 comma 23 OM 88/2024), **anche se rifiutata**;
- non siano stati destinatari di un **incarico finalizzato al ruolo** da GPS sostegno prima fascia, compresi coloro che lo hanno ottenuto tramite la **mini call veloce** (anche se rifiutato).

La procedura è aperta sia ai docenti in possesso di **abilitazione** o **specializzazione**, che avranno la **priorità**, sia a coloro che sono semplicemente in possesso del **titolo di studio** richiesto. La scuola valuta le risposte pervenute e seleziona i docenti sulla base delle domande, con curriculum vitae allegato, ricevute.

Supplenza da interpello è una supplenza da graduatoria di istituto

Quando un aspirante iscritto nelle GPS risponde a un interpello, deve garantire la propria disponibilità per il posto offerto. Il contratto che deriva dall'interpello ha le stesse caratteristiche di una supplenza conferita tramite le graduatorie di istituto, incluso sia l'**attribuzione del punteggio** che le **sanzioni** in caso di mancata presa di servizio o abbandono (art. 13 comma 23 OM 88/2024).

FAQ

Si può rinunciare a una supplenza da interpello per una supplenza da graduatoria di istituto? Ci sono sanzioni?

No, non puoi rinunciare a una supplenza da interpello (*almeno al 30 giugno ndr*) per un'altra supplenza da graduatoria di istituto senza incorrere in sanzioni. L'ordinanza ministeriale 88 prevede che si applichino le stesse sanzioni previste per chi lascia una supplenza da graduatoria di istituto per un'altra supplenza breve.

Posso accettare una supplenza da interpello e poi rinunciare se mi chiamano da graduatoria?

Sì, si può rinunciare a supplenza da interpello per supplenza da GPS. L'OM n. 88/2024 prevede all'art. 14 comma 3 "Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettere a) e b)."

Quindi, essendo la supplenza da interpello una supplenza trattata come nomina da graduatorie di istituto, è possibile lasciarla per la supplenza conferita da GPS.

IL DIRIGENTESCOLASTICO

(Prof.ssa Messina Giuseppina)

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n.39/93**